



**COMUNE DI RONCEGNO TERME**  
**Provincia di Trento**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 del 05/03/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI.

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di Marzo alle ore 20:00, Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del sindaco Dott. Mirko Montibeller il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alberto Giabardo.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MONTIBELLER MIRKO	X		9	COSTA ANTONIETTA	X	
2	GIOVANNINI CORRADO		X	10	FIORENTINI IVO		X
3	FRAINER MARINA	X		11	MOMIC BOSKO		X
4	MENEGOL MARIANO	X		12	GUBERT GIUSEPPE	X	
5	ZOTTELE GIANNI		X	13	BERNARDI LORENZO	X	
6	HUELLER GINO	X		14	GILLI GIULIANA		X
7	ROZZA GIOVANNI	X		15	SARTORI ALESSIA	X	
8	ZOTTELE TIZIANO	X					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 07/09/2020, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2016 anche gli enti Trentini devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei DM 01/03/2011 e DM 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020, per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Richiamato il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, dove prevede che "Le parti condividono l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021. In caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data";

Considerato che nella G.U. n. 13 del 18.01.2021 è stato pubblicato il testo del decreto ministeriale dd. 13 gennaio, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 25.06.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e riscontrato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella Nota Integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto il comma 1 dell'articolo 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione, per i comuni trentini, riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020;

Dato atto che dall'esercizio 2017 l'ente ha adottato i principi applicati della contabilità economico-patrimoniale con il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 118/2011;

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- giunta comunale n. 12 dd. 11 febbraio 2021 ad oggetto: "Servizi pubblico acquedotto – Approvazione delle tariffe a valere per l'anno 2021";
- giunta comunale n. 11 dd. 11 febbraio 2021 ad oggetto: "Servizi pubblico fognatura – Approvazione delle tariffe a valere per l'anno 2021";
- giunta comunale n. 10 dd. 11 febbraio 2021 ad oggetto: "Tariffa sui rifiuti per l'anno 2021 - Approvazione dei casi in cui il Comune di Roncegno Terme si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa ad utenze domestiche e non domestiche";
- consiglio comunale n. 03 dd. 05 marzo 2021 ad oggetto "Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Approvazione aliquote, deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2021".
- consiglio comunale n. 04 dd. 05 marzo 2021 ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla L. 27.12.2019, n. 160".

Dato atto che le previsioni di bilancio sono state elaborate mantenendo invariata la politica tributaria e tariffaria vigente per l'anno 2021. Ricordato che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 14 dd. 11.02.2021 sono stati approvati lo schema di documento unico di programmazione (D.U.P.), lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, completo di nota integrativa e piano degli indicatori – (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011);
- con nota dd. 16 febbraio 2021, prot. 1314, tale deliberazione è stata depositata e trasmessa ai consiglieri comunali;
- con nota dd. 17 febbraio 2021, prot. 1343, il parere del Revisore dei Conti è stato depositato e trasmesso ai consiglieri comunali.

Richiamato il Regolamento di Contabilità vigente, ed in particolare gli articoli 9 e seguenti concernenti il procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e, di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L. R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio ed il regolare svolgimento dell'attività economico/finanziaria del Comune;

Visto lo Statuto Comunale,

Con n. 10 voti favorevoli, contrari n. //, astenuti n.//, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (allegato A).
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria (allegato B), comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

<b>PARTE ENTRATA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	€ 60.944,10	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	€ 326.062,88	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO I – Entrate di natura tributaria, contrib. e pereg.	€ 712.200,00	€ 707.200,00	€ 707.200,00
TITOLO II – Trasferimenti correnti	€ 1.168.869,00	€ 881.087,17	€ 838.087,17
TITOLO III - Extratributarie	€ 702.432,00	€ 596.650,00	€ 594.900,00
TITOLO IV – Entrate in conto capitale	€ 5.801.373,24	€ 110.165,42	€ 110.165,42
TITOLO V – Entrate per riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VI – Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 743.665,00	€ 743.665,00	€ 743.665,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.320.546,22</b>	<b>€ 3.838.767,59</b>	<b>€ 3.794.017,59</b>

<b>PARTE SPESA</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
TITOLO I – Spese correnti	€ 2.547.787,93	€ 2.083.280,00	€ 2.038.530,00
TITOLO II – Spese in conto capitale	€ 6.127.436,12	€ 110.165,42	€ 110.165,42
TITOLO III – Spese per increm. Attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO IV – Spese per rimborso prestiti	€ 101.657,17	€ 101.657,17	€ 101.657,17
TITOLO VII – Chiusura anticip. da ist. tesoriere/cassiere	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
TITOLO IX – Servizi per conto terzi e partite di giro	€ 743.665,00	€ 743.665,00	€ 743.665,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.320.546,22</b>	<b>€ 3.838.767,59</b>	<b>€ 3.794.017,59</b>

3. di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2021-2023 (allegato C);

4. Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (allegato D);
5. Di dare atto che il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole acquisito al Prot. n. 1342 dd. 17 febbraio 2021;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM dd. 22.09.2014;
7. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016. L'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;*

*b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*

*c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Dott. Mirko Montibeller  
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale  
Dott. Alberto Giabardo